DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1967

che aumenta il volume del contingente tariffario concesso al Regno dei Paesi Bassi per il ferro-silico-manganese

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(68/19/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 1, comma b),

vista la lettera del 27 giugno 1966 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario esente da dazio, o al dazio piú basso possibile, di 300 tonnellate per il ferro-silico-manganese di cui alla voce 73.02 D della tariffa doganale comune,

vista la decisione della Commissione, del 1° dicembre 1966 [1], che concede al Regno dei Paesi Bassi, per l'anno 1967, un contingente tariffario esente da dazio di 110 tonnellate per il ferro-silico-manganese,

considerando che detto volume di 110 tonnellate, che rappresenta la quota del Regno dei Paesi Bassi nel contingente tariffario di 21.500 tonnellate, consolidato in esenzione da dazio nell'ambito del GATT, è stato fissato senza pregiudizio di un'altra soluzione globale da adottarsi eventualmente al termine di una procedura di consultazione, allo scopo di tenere conto di eventuali difficoltà successive di approvvigionamento nella Comunità;

considerando che lo Stato membro richiedente ha fornito i seguenti dati statistici:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967 6 mesi
Consumo	424	907	409	284	377	254	328	
Produzione nazionale	—	—	—	—	—	—	—	—
Importazioni								
— dai paesi terzi	456	813	374	267	354	223	246	344
— dalla CEE	3	97	38	20	24	33	82	23
Esportazioni complessive	35	3	3	3	1	2	—	—

considerando che dai dati sopra esposti si rileva un'irregolarità nel consumo; che dato l'aumento assai rilevante delle importazioni complessive effettuate nel primo semestre del 1967, rispetto al corrispondente periodo del 1966 (367 tonnellate, contro 108 tonnellate), è lecito stimare che nel 1967 il consumo del prodotto in questione nei Paesi Bassi potrà raggiungere le 800 tonnellate, livello già superato nel 1961; che, mancando una produzione interna, il Regno dei Paesi Bassi dovrà quindi ricorrere, per l'intero suo fabbisogno, ad importazioni di qualsiasi provenienza; che sinora lo Sato membro richiedente non ha importato quantitativi rilevanti di ferro-silico-manganese dagli Stati membri; che, tenuto conto dell'irregolarità constatata nella produzione comunitaria di questa ferro-lega e del fatto che tale produzione viene collocata praticamente per intero sul mercato tedesco, si ritiene di poter valutare a 100 tonnellate le importazioni olandesi dalla Comunità per il 1967; che queste considerazioni giustificano il volume contingetale di 300 tonnellate,

---

[1] GU n. 4 del 12. 1. 1967, pag. 44/67.

richiesto per l'anno 1967; che tuttavia al Regno dei Paesi Bassi è già stato concesso per il 1967 un contingente tariffario di 110 tonnellare in esenzione da dazio; che conviene quindi portare il volume del contingente tariffario a 300 tonnellate, il che implica un aumento di 190 tonnellate;

considerando che per la fissazione del dazio del contingente converrebbe tener conto della situazione particolare del prodotto in oggetto e del grado di attuazione dell'unione doganale e che, di conseguenza, sarebbe giustificato fissare, per la parte del volume del contingente che eccede la quantità consolidata al GATT, un dazio contingentale almeno uguale al dazio fissato per la parte corrispondente del contingente tariffario relativo all'anno 1966; che conviene nondimeno tener conto sia del fatto che negli ultimi negoziati nell'ambito del GATT la Comunità si è impegnata ad aprire, per il prodotto in oggetto, un contingente tariffario comunitario in esenzione da dazio di 40.000 tonnellate, sia del brevissimo periodo di tempo che deve ancora trascorrere prima di tale data; che in queste condizioni risulta opportuno attenersi entro i limiti del volume contingentario di 40.000 tonnellate, all'esenzione da dazio fissata con la decisione che concedeva il contingente tariffario per il 1967; che d'altronde tale soluzione non sembra dover mettere in causa la produzione comunitaria e che essa evita di fissare un dazio contingentale che poco tempo dopo dovrebbe essere riportato a zero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contingente tariffario in esenzione da dazio accordato al Regno dei Paesi Bassi, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967, per le importazioni dai paesi terzi di ferro-silico-manganese, della voce 73.02 D della tariffa doganale comune, è portato da 110 tonnellate a 300 tonnellate.

Articolo 2

Le altre disposizioni della decisione del 1° dicembre 1966 restano immutate.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1967

che aumenta il volume del contingente tariffario concesso al Regno dei Paesi Bassi per il ferro-silicio

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(68/20/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 1, comma b),

vista la lettera del 27 giugno 1966 con la quale il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario, esente da dazio, di 5.500 tonnellate per il ferro-silicio di cui alla voce 73.02 C della tariffa doganale comune,